



AFFILIATO O.S.A.P.P
Prot. N. 44 del 30/10/2026 S.G.

Roma 30/10/2026

**Al Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria
della Lombardia
MILANO**

**e,P .C. al Sig. Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA**

**All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA**

Oggetto: Diniego partecipazione Corsi per il personale di Polizia Penitenziaria

Egregia Dottoressa,

questa Organizzazione Sindacale, affiliata O.S.A.P.P., e pertanto destinataria delle prerogative riservate alle sigle maggiormente rappresentative, torna a intervenire sulla gravosa vicenda relativa al diniego opposto alla partecipazione al Corso per Ufficiali Periti in Merceologia e Chimica Applicata (Anno Accademico 2026/2027, da tenersi a Roma) nei confronti del Comandante del Reparto della Casa Circondariale di Varese.

Un provvedimento che, ad un'attenta lettura critica e sindacale, appare non soltanto lesivo delle legittime aspettative di crescita professionale del singolo funzionario, ma profondamente in contrasto con il quadro normativo e costituzionale che governa l'azione amministrativa. Come noto, l'agire del Provveditorato Regionale dovrebbe configurarsi istituzionalmente quale azione di primaria garanzia e imparzialità per il personale, orientata a promuovere e tutelare le pari opportunità di sviluppo professionale, e non già a fungere da elemento generatore di malumore, frustrazione e demotivazione attraverso condotte che palesemente si discostano dai canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Del resto, come ammoniva acutamente la dottrina giuspubblicistica, "la pubblica amministrazione non è un apparato autoreferenziale di gestione del potere, ma una casa di vetro al servizio esclusivo della Nazione, dove l'arbitrio della disuguaglianza tradisce il patto repubblicano di giustizia sociale".

Entrando nel merito delle motivazioni addotte dall'Ufficio Territoriale — fondate sull'asserita complessità gestionale dell'Istituto di Varese, sulla continuità dell'attività istituzionale e sull'ottimo apporto lavorativo garantito dal Funzionario — si rileva un'intollerabile distorsione applicativa. Tali argomentazioni collidono frontalmente con le disposizioni impartite dal vertice dell'amministrazione: si richiama infatti l'espressa vigenza delle direttive e dei provvedimenti emanati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), i quali vietavano tassativamente e inequivocabilmente di fondare i dinieghi di partecipazione ai corsi di formazione su presunte indisponibilità o carenze organiche di personale.

A ciò si aggiunga una circostanza di inaudita gravità sotto il profilo della disparità di trattamento: mentre si sbarra la strada al Comandante di Varese con la scusa della scopertura o della complessità, fonti di assoluta certezza attestano che ad un altro Commissario in servizio nello stesso Distretto è stato regolarmente concesso il nulla osta, determinando una palese violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione, oltre che dei principi generali in materia di trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa stabiliti dalla Legge n. 241/1990.

È opportuno rimarcare, peraltro, un profilo di assoluta peculiarità e strategicità per l'Amministrazione stessa: il funzionario in servizio presso la Casa Circondariale di Varese risulta essere l'unico nell'intero ambito di riferimento a detenere rigorosamente i requisiti specifici previsti e richiesti dall'amministrazione centrale per formare quella specifica professionalità altamente qualificata, oggi più che mai indispensabile per soddisfare le reali necessità operative e funzionali del Corpo. Negare tale opportunità equivale a depauperare il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione penitenziaria, trasformando paradossalmente il merito e la competenza in una sanzione di immobilismo professionale.

Il mancato invio del personale ai percorsi formativi organizzati dall'Amministrazione costituisce una ferita insanabile per le prerogative di crescita professionale tutelate dai vigenti Accordi Nazionali Quadro e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Sicurezza. Il blocco immotivato imposto a questa unità non solo genera una grave sperequazione comparativa, ma introduce un pregiudizio lesivo che rischia di ipotecare e compromettere irreversibilmente, con logiche di stampo ritorsivo o comunque fortemente penalizzanti, la futura partecipazione del Comandante ad analoghi e indispensabili percorsi di alta formazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si diffida formalmente codesto Provveditorato a voler riesaminare in via di autotutela il provvedimento in oggetto, rimuovendo ogni ostacolo alla partecipazione del Funzionario al corso formativo e ripristinando immediatamente una gestione improntata al rispetto della legalità statutaria e contrattuale.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Al.Si.P.Pe

